

Codice DB1402

D.D. 5 agosto 2009, n. 1651

Decreto 30 giugno 2004. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Applicazione dell'Art.40 del D.Lgs.152/1999. Art.114, D.Lgs.152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della traversa di Sampeyre in comune di Sampeyre (CN), di proprietà della Enel Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, N.12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della traversa di Sampeyre, che la Società Enel S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. n. 5227/DB14.02 del 26/01/2009 e successivamente integrato con elaborati trasmessi con nota Ns. prot. n. 44801/DB14.02 del 15/06/09, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste ed all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento che si occuperanno di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;

2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;

Operazioni di svaso, fluitazione e spurgo

3. Nel caso di operazioni a scopo manutentivo condotte nel periodo di magra idrologica, si proceda prima di iniziare lo svaso (o messa in asciutto) ad una temporanea apertura degli scarichi di fondo per rimuovere il sedimento accumulato presso gli stessi e, dopo il termine delle attività, al ripristino delle condizioni dell'alveo con opportune cacciate di acqua chiara;

4. gli interventi di fluitazione programmata dei sedimenti devono essere accompagnati da un'analisi della propagazione dell'impatto onde permettere di prevenire i Comuni interessati e gli altri utilizzatori della risorsa situati lungo il tratto che risente degli effetti delle operazioni e la eventuale concertazione del periodo più adeguato; la lunghezza del tratto massimo di corpo idrico interessato dovrà essere fornita in sede di aggiornamento del progetto di gestione;

5. in merito alle concentrazioni di solidi sospesi, presa visione dei positivi risultati dei monitoraggi condotti sulla componente macrobenthonica da ARPA Piemonte nell'anno 2004 (prot. ARPA CN 30004), si ritiene che nel corso delle operazioni di fluitazione possano essere sperimentalmente rispettate le medesime soglie, consistenti nel limite di 10 ml/l quale media su 4 ore e 6,5 ml/l quale media giornaliera. Si ribadisce invece l'applicazione del limite inferiore di 5 mg/l quale soglia per l'ossigeno disciolto non trovando giustificazione nei dati sperimentali forniti la deroga richiesta dal proponente;

6. durante tutti gli interventi di rimozione programmabili passibili di aumentare la torbidità del fiume dovranno essere attivate le opportune mitigazioni dell'impatto, quali la diluizione delle acque torbide con acqua chiara proveniente dalla centrale di Sampeyre, modalità possibile come specificato nel progetto di gestione stesso al paragrafo 4.4.3.1;

7. si richiede inoltre di condurre le operazioni che comportano l'incremento del trasporto solido anche nel rispetto del periodo riproduttivo del temolo;

8. nel caso di applicazione della modalità "asportazione continua dal fondo del materiale sedimentato e diluizione con la portata turbinata", dati i particolari e prolungati impatti che questa determina sul corpo idrico, dovrà essere preventivamente presentato un aggiornamento del progetto di gestione che ne dettagli la procedura;

Intervento specifico di asportazione dei sedimenti

9. Per le operazioni di rimozione dei sedimenti a bacino pieno o vuoto si richiede:

- il rispetto delle precauzioni generiche di cui al paragrafo II dell'allegato B bis al regolamento 1/R del 29 gennaio 2008;

- di integrare l'analisi dei sedimenti con dati sulla presenza di minerali asbestosi, sulla base delle cui risultanze si definiranno le procedure di rimozione e smaltimento di cui al punto seguente;

- di presentare all'autorità competente in tempo utile per le opportune valutazioni il piano di rimozione, stoccaggio temporaneo, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati;

- di procedere secondo le modalità già seguite nel 2004 per l'intervento analogo, consistito in una fase di spurgo tardo primaverile in condizioni idrologiche favorevoli e di un intervento di asportazione meccanica autunnale-invernale preceduto dallo svaso;

10. Considerata l'applicazione di soglie relative ai solidi sospesi diverse da quelle previste nella specifica norma, si richiede la tempestiva trasmissione dei dati rilevati durante e dopo le operazioni alla Direzione Ambiente, settore Tutela ambientale delle acque, che in base alla valutazione degli impatti indotti sull'ecosistema e sugli utilizzatori potrà richiedere l'applicazione dell'art. 21 quater, comma 8, lettera b) del regolamento 1/R del 2008, che consente la revisione del progetto prima della sua scadenza per motivi di tutela della risorsa idrica;

11. Durante il periodo di validità del Progetto di gestione il proponente dovrà effettuare una caratterizzazione almeno qualitativa delle popolazioni ittiche presenti nel corso d'acqua a monte e a valle del bacino di Sampeyre e nel bacino medesimo, indicando anche il rapporto giovani/adulti in modo da poter valutare la dinamica delle popolazioni. Dovranno essere inoltre rilevate qualità e consistenza delle immissioni di ittiofauna effettuate nel bacino e nel torrente a monte e a valle dello sbarramento. I risultati di tale caratterizzazione sono elementi necessari e funzionali all'individuazione di eventuali ulteriori misure di mitigazione da applicare nei confronti dell'ittiofauna presente sia nel bacino che a valle, oltre che al rinnovo del Progetto di gestione della diga e dovranno essere sottoposti alle Direzioni regionali Agricoltura e Ambiente, nonché alla Provincia per una valutazione di merito;

12. Prima dell'esecuzione delle attività di fluitazione della tipologia "intervento specifico" e di svuotamento dell'invaso e rimozione meccanica dei sedimenti, dovrà essere dato avviso preventivo alla Provincia di Cuneo, in modo da consentire l'effettuazione delle operazioni di allontanamento dell'ittiofauna presente. In base a quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale n. 37 del 29 dicembre 2006 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca", il recupero e la successiva reimmissione della fauna ittica dovranno essere autorizzati dalla Provincia stessa e i costi di esecuzione di tali operazioni sono a carico del gestore del bacino. Tutti gli interventi di incremento e di ripopolamento della fauna ittica dovranno essere concordati e preventivamente autorizzati dalla Provincia di Cuneo;

13. Per evitare interferenze negative con le operazioni di ripopolamento ittico effettuate dalla Provincia, il gestore dell'impianto dovrà prendere contatto con la Provincia di Cuneo per definire il calendario degli interventi di manutenzione in programma;

14. Al termine delle operazioni di esercizio degli scarichi e di fluitazione dovranno essere effettuate alcune cacciate di acqua pulita direttamente attraverso gli organi di manovra superficiali del bacino per mitigare l'effetto del quantitativo di sedimenti trascinati a valle dalle manovre eseguite, producendo una forma di lavaggio dell'alveo di valle per accelerare il ripristino delle condizioni iniziali;

15. Prima dell'esecuzione delle attività di fluitazione della tipologia "intervento specifico" e di svuotamento dell'invaso e rimozione meccanica dei sedimenti, il gestore dell'invaso dovrà dare tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni al Consorzio Irriguo di II grado Saluzzese – Varaita;

16. Prima della realizzazione di qualsiasi lavoro in alveo dovrà essere ottenuta l'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n.523 del 25 luglio 1904, formulando apposita istanza corredata degli elaborati previsti dal regolamento regionale emanato con D.P.G.R.del 6/12/2004, n.14R;

17. nella fase di progettazione esecutiva necessaria per gli interventi specifici (asportazione dei sedimenti per una volumetria attualmente stimata nell'ordine di 1.000 m³) si dovrà ottenere il provvedimento unico di concessione demaniale e autorizzazione idraulica, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002, al paragrafo "Concessioni di estrazione di materiale litoide rilasciate su istanza di parte", sia per lo stoccaggio in area non interessata da eventi di piena, sia per l'acquisto del materiale estratto. Tale autorizzazione dovrà essere richiesta per ogni intervento di estrazione di materiale in alveo;

18. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione;

19. non dovranno essere modificate le condizioni della Concessione di derivazione n. 587, di cui l'invaso di Sampeyre fa parte, intestata a Enel Produzione S.p.A.; se ciò non fosse possibile andrà presentata apposita istanza di Variante al Settore Risorse Naturali della Provincia di Cuneo, redatta sulla base dei contenuti previsti dal D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R;

20. le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno pregiudicare le altre derivazioni attualmente in esercizio;

21. le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno comunque garantire il rispetto degli adempimenti di cui al D.P.G.R. 10 luglio 2007 n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";

22. il rilascio di sedimenti a valle della Diga di Sampeyre dovrà avvenire con concentrazioni compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica (DM 30/06/04) e secondo i limiti di legge del D.L.vo 152/06.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità quinquennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei cinque anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del torrente rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite quali, ad esempio, variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase o in caso di insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto. Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Lorenzo Masoero